

Codice DB0900

D.D. 11 dicembre 2013, n. 207

**Riduzione accertamento per mutuo di cui alla DGR. n. 26-2272 del 27 giugno 2011.**

Visto l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001, con cui si prevede che i mutui relativi al disavanzo debbano essere autorizzati con la legge di approvazione del bilancio; considerato che:

- il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 è stato approvato con la legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 e che la stessa legge, all'art. 4, ha autorizzato la contrazione di mutui per un importo pari ad € 1.191.000.000,00, di cui € 418000.000,00 a copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui negli anni precedenti;

- che la DGR n. 26-2272 del 27.06.2011 ha autorizzato la contrazione di un mutuo per l'anno 2011 per un importo massimo di € 1.191.000.000,00 (€ *unmiliardocentonovantunomilioni/00*), nella forma del mutuo flessibile, per la durata massima di anni trenta e a tasso variabile; premesso che, a seguito della determinazione n. 143, in data 21.09.2011, successivamente modificata dalla determinazione n. 148, in data 13.10.2011 :

- è stata indetta una gara a procedura aperta tra vari istituti di credito per un mutuo di complessivi € 700.000.000,00 (€ *settecentomilioni/00*), da suddividere in quattro lotti:

- ✓ uno da 100.000.000,00 (centomilioni /00) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;

- ✓ uno da 100.000.000,00 (centomilioni /00) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;

- ✓ uno da 200.000.000,00 (duecentomilioni /00) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;

- ✓ uno da 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) con ammortamento della durata massima di anni 30, più un'ulteriore tempo fino a due anni, per l'attivazione di ogni singola erogazione;

vista la determinazione n. 203, in data 21.12.2011, di stipula del predetto mutuo, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella misura di € 600.000.000,00 (seicentomilioni/00), da suddividersi nei seguenti tre lotti:

- uno da 200.000.000,00 (duecentomilioni /00) con ammortamento della durata massima di 30 anni più un ulteriore tempo fino a due anni per l'attivazione di ogni singola erogazione e *spread* di 4,00 punti percentuali annui;

- uno da 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) con ammortamento della durata massima di 30 anni più un ulteriore tempo fino a due anni per l'attivazione di ogni singola erogazione e *spread* di 4,00 punti percentuali annui;

- uno da 100.000.000,00 (centomilioni/00) con ammortamento della durata massima di 30 anni più un ulteriore tempo fino a due anni per l'attivazione di ogni singola erogazione e *spread* di 4,00 punti percentuali annui;

considerato che la determinazione n. 203 è stata modificata dalla determinazione n. 204 del 21.12.2011;

verificato che in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, dei contratti di prestito sopra citati, in data 18.10.2013 è pervenuta la comunicazione di ricognizione dell'importo della somma prestata ancora da erogare da parte della Cassa Depositi e Prestiti con l'indicazione delle erogazioni effettuate:

- € 200.000.000,00 effettuate sul prestito pos. 4553750;

- € 100.000.000,00 effettuate sul prestito pos. 4555430;

- € 0,00 effettuate sul prestito pos. 4555429;

tenuto conto che la data di scadenza del periodo di utilizzo delle somme prestate ancora da erogare era il 30.11.2013, il Direttore delle Risorse Finanziarie, Dr. Sergio Rolando, in data 22.11.2013, con lettera prot. n. 19316/DB0900, ha richiesto la riduzione della somma complessivamente prestata pari ad € 600.000.000,00 all'importo della somma complessivamente erogata pari a € 300.000.000,00 e che, in ragione della modifica normativa intervenuta inerente al limite di indebitamento ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 8, comma 2, della legge n. 183/2011), successiva alla sottoscrizione del contratto datato 22 dicembre 2011, altresì, ha dichiarato:

- che la copertura finanziaria del disavanzo generato dagli investimenti oggetto dei suddetti prestiti non è stata assicurata da risorse provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti;
  - di essere impossibilitati a richiedere la rimanente erogazione sul prestito per € 300.000.000,00 (pos. 4555429) a motivo della novazione normativa sopra riportata;
- tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRETTORE

visto l'art. 17 della L. R. n. 23 del 28.07.2008;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  
vista la D.G.R. 48-6970 del 24/9/07;

#### *determina*

di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti accertamenti relativi all'esercizio 2011:

- n. 1518 per € 250.000.000,00;
- n. 1519 per € 50.000.000,00.

Il Direttore Regionale  
Sergio Rolando